



NOVITÀ IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

**DAL 1 GENNAIO 2006 RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
– RICHIESTA PER VIA TELEMATICA**

L'INPS e l'INAIL in accordo con le Casse Edili e sulla base delle convenzioni stipulate fra le parti hanno concluso la fase di sperimentazione per il rilascio del DURC – documento unico di regolarità contributiva, che sarà rilasciato dal 1° gennaio 2006 su tutto il territorio nazionale.

Le imprese potranno ora richiedere il DURC in via telematica e come modalità principale, ottenuta l'abilitazione e seguendo le procedure indicate dagli Enti interessati (si vedano le circolari citate nei riferimenti). Il DURC potrà in ogni caso ancora essere richiesto tramite i consueti canali delle strutture territoriali INPS e INAIL.

IL DURC SI APPLICA SOLO ALLE IMPRESE CON LAVORATORI SUBORDINATI

Con la nota prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005, in risposta ad una interpellanza, il Ministero del Lavoro conferma che “nel novero dei destinatari dell'obbligo di richiesta del DURC non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti”. Quindi, con riferimento all'art. 3 punto b.ter della legge 494/96 e s.m.i., per tali soggetti non sussiste l'obbligo di trasmettere la documentazione che certifica la regolarità contributiva al Comune.

Pertanto, nel caso indicato di lavori eseguiti da lavoratori autonomi o società senza dipendenti, non dovrà essere presentata allo Sportello per l'edilizia la certificazione di regolarità contributiva, essendo sufficiente la sola dichiarazione dell'organico medio annuo (modello SE-ORG) nella quale l'esecutore dei lavori avrà indicato la propria qualificazione.

NON SOLO LE IMPRESE EDILI, MA TUTTE LE IMPRESE CHE OPERANO IN CANTIERE DEVONO DIMOSTRARE LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Sempre nella nota prot. n. 3144 del 22 dicembre 2005 il Ministero del Lavoro chiarisce che per tutte le imprese che eseguono lavori edili (lavori idraulici, elettrici ecc.), a prescindere dal settore in cui sono inquadrati, esiste l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva, e come nel punto precedente, con l'eccezione delle imprese che non hanno dipendenti.

LA VALIDITÀ DEL DURC È DI UN MESE

La nota citata chiarisce che il DURC in quanto documento integrato comprendente le certificazioni INPS, INAIL e CASSA EDILE, ha validità di 1 mese; il DURC rilasciato può essere consegnato al Comune in originale o in copia resa conforme secondo la consueta modalità (fotocopia + documento identità + dichiarazione sostitutiva copia conforme).

In via transitoria e sino all'emanazione di nuove indicazioni da parte degli Enti certificanti, qualora siano ancora presentate le singole certificazioni rilasciate da INPS e INAIL, è mantenuta per tali documenti l'attuale validità di tre mesi.

Si riportano per completezza i riferimenti alle pagine web dalle quali è possibile reperire la documentazione citata nella disposizione:

- Circolare n. 92 del 26/7/2005 - Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS – INAIL - Casse Edili. Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([http://www.inps.it/circolariZip/Circolare numero 92 del 26-7-2005.pdf](http://www.inps.it/circolariZip/Circolare%20numero%2092%20del%2026-7-2005.pdf)).
- Circolare INPS – INAIL n. 122 del 30 dicembre 2005 - Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività ([http://www.inps.it/circolariZip/Circolare numero 122 del 30-12-2005.pdf](http://www.inps.it/circolariZip/Circolare%20numero%20122%20del%2030-12-2005.pdf))
- Risposta a Interpello n. 3144 – Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva ([http://www.dplmodena.it/interpelli/Pistoia - 890-05.doc](http://www.dplmodena.it/interpelli/Pistoia%20-%20890-05.doc)).
- Sito web DURC: <http://www.sportellounicoprevidenziale.it>



Il Dirigente del Settore
Servizi per l'Edilizia
Arch. Livio Mandrile

File: d:\documenti\organizzazione\2006\disposizione di servizio n. 1-2006
novità in materia di certificazione regolarità contributiva.doc